

Sentenza n° 3 del 6 settembre – dep. il 21 settembre 2021  
Ruolo T.F. n° 02/21

## **IL TRIBUNALE FEDERALE DELLA FEDERAZIONE ITALIANA SPORT ROTELLISTICI**

riunitosi il giorno 6 del mese di settembre 2021 alle ore 16:00 in modalità telematica e composto da:

**Prof. Avv. Pierfrancesco BRUNO** - Presidente

**Avv. Valerio CIONI** - Componente

**Avv. Andrea GIUGNI** - Componente relatore

per decidere in ordine al deferimento n° 4/2021 (R.T.F. n° 2/2021) pendente a carico del sig. **Massimiliano TROVATO**, per violazione degli artt. 1 - "Doveri ed Obblighi" e 28 - "Recidiva" lett. a) e b) del Regolamento di Giustizia e Disciplina Federale.

### **Premesso che**

- nel mese di marzo 2021 la Procura Federale riceveva alcune segnalazioni di condotte - ritenute antisportive - poste asseritamente in essere dal signor Massimiliano Trovato, Presidente del Comitato Regionale Sicilia;
- due delle suddette segnalazioni provenivano da un gruppo di genitori degli atleti della ASD Blue Angels di Catania e dal Comitato Direttivo della medesima ASD e descrivono alcuni comportamenti che l'incolpato avrebbe tenuto in occasione del Campionato Regionale di Artistico svoltosi a Messina il 14 marzo 2021;
- una terza segnalazione, proveniente dal signor Davide Valerio Aiesi, Presidente della ASD Roller Fenix, faceva riferimento ad altre condotte che il Trovato avrebbe commesso in occasione dei Campionati Regionali Freestyle 2021 svoltisi a Messina tra il 20 e il 21 febbraio 2021;
- in una quarta segnalazione il signor Carmelo Borgione, genitore di una giovane atleta, stigmatizzava, infine, alcuni comportamenti tenuti dal Trovato

in occasione delle gare Regionali Esordienti Pattinaggio, svoltesi il 20 marzo 2021 presso il pattinodromo della Cittadella dello sport di Siracusa;

- la Procura Federale contestava all'incoltato i relativi addebiti notificandogli l'avviso di conclusione delle indagini con contestuale intendimento di deferimento all'indagato;
- l'indagato inoltrava memoria difensiva al Procuratore nella quale formulava le proprie contestazioni;
- il 18 maggio 2021 ne veniva disposto il deferimento innanzi al Tribunale Federale e successivamente, ex artt. 29 del Codice di Giustizia Sportiva e 77 del Regolamento di Giustizia e Disciplina, il Presidente del Tribunale fissava udienza per il 9 giugno 2021, dandone comunicazione all'incoltato e al Procuratore Federale;
- con e-mail del 31 maggio 2021, il Sig. Massimiliano Trovato chiedeva il rinvio di detta udienza perché impossibilitato a presenziarvi per contestuali impegni professionali e sportivi;
- il Tribunale accordava il richiesto rinvio e differiva il dibattimento al 15 giugno 2021, udienza in occasione della quale le parti chiedevano l'ammissione delle prove, come da verbale di udienza, dopodiché il Tribunale rinviava ulteriormente il dibattimento all'udienza del 9 luglio 2021 per l'esame dei testi e l'eventuale discussione;
- il 9 luglio 2021 il dibattimento veniva nuovamente rinviato per impedimento del difensore e differito al 16 luglio 2021, udienza nel corso della quale venivano escussi i testimoni Aiesi, Palo e Raccuglia e disposto un ulteriore rinvio al 19 luglio 2021;
- nel corso di detta udienza venivano escuse le testi Giliotta e Di Maria e, all'esito, il dibattimento veniva differito al 6 settembre 2021, udienza in cui si procedeva all'esame della teste Eleonora Picelli, all'esame del deferito e alla discussione;
- le parti concludevano come segue:
  - il Procuratore Federale ritenute provate le sole condotte relative alla pratica del fumo sui campi di gara e al comportamento gratuitamente aggressivo posto in essere nei confronti della tesserata Graziella Giliotta,

chiedeva applicarsi al Trovato della sanzione dell'ammonizione per violazione dell'art. 1 - Doveri e Obblighi, del Regolamento di Giustizia e Disciplina;

- o l'incolpato, riportandosi alle memorie e agli scritti difensivi già prodotti, riteneva non provati tutti gli addebiti contestatigli e chiedeva, di conseguenza, di essere mandato assolto con la formula più ampia;
- o dichiarati utilizzabili gli atti il Tribunale si ritirava in camera di consiglio per pronunciare la presente decisione.

### **IN FATTO E IN DIRITTO**

Il Tribunale, esaminato il fascicolo e le prove raccolte, ritiene di condividere, in primo luogo, le conclusioni alle quali è pervenuto il Procuratore Federale con riferimento agli addebiti in relazione ai quali egli stesso ha chiesto l'assoluzione del deferito, non essendo emersi, in relazione ad essi, elementi utili a provarne la sussistenza.

Il Tribunale ritiene, tuttavia, infondata la contestazione di cui all'art. 1 R.G.D. anche in relazione alle residue condotte, con riferimento alle quali la Procura federale ha richiesto la pronuncia d'una decisione di condanna.

È opportuno premettere, a tale proposito, da un lato, come la previsione di cui all'art. 1 comma 1° del Regolamento di Giustizia e Disciplina, benché ampia, non si sottragga al principio di tipicità generalmente applicabile alle norme di natura sanzionatoria e, dall'altro, come la comunità sportiva debba, tuttavia, conformarsi a parametri etico - comportamentali particolarmente rigorosi, in omaggio ai quali, a parere di questo Tribunale, deve ritenersi contrario ai doveri e agli obblighi degli affiliati indulgere in atteggiamenti inopportuni, ovvero non sintonici con i valori sportivi, irrispettosi o irrispettosi degli altri tesserati o tali da provocare una lesione al prestigio e all'immagine della Federazione, e ciò a maggior ragione quando dovesse risultare che ad esserne protagonista risulti essere un suo esponente apicale, quale risulta essere il deferito.

Senonché, per quanto concerne la contestazione relativa alla pratica del fumo sui campi di gara, il Tribunale ritiene che nessuna prova sufficiente a evidenziare condotte sanzionabili ai sensi della disposizione regolamentare citata sia emersa all'esito dell'istruttoria dibattimentale.

A tale proposito, infatti, il solo teste Aiesi ha dichiarato che il deferito sarebbe *«solito assumere comportamenti non consoni rispetto al ruolo che svolge, trovandosi spesso a fumare e a frequentare i campi di gara senza mascherina»*, senza, tuttavia, indicare date e circostanze precise, se non - a domanda della difesa – fare riferimento ai *«Campionati Regionali svoltisi a Messina (di cui non ricorda la data)»* oltreché *«di un briefing svoltosi sabato scorso»* <sup>1</sup>.

Esclusa la possibilità di prendere cognizione, da parte di questo Tribunale, l'ultimo episodio citato (relativo a un briefing che si sarebbe svolto sabato 10 luglio 2021), in quanto non compreso nel perimetro della contestazione, questo Tribunale rileva, a tale proposito che:

- il teste Davide Valerio Aiesi (l'unico ad averne fatto riferimento) è risultato, infatti, assai vago nel descrivere le modalità e le circostanze in cui l'incolpato avrebbe ostentato l'uso della sigaretta in occasione di eventi sportivi, non avendo egli indicato, in particolare, se ciò fosse avvenuto fuori o all'interno di palazzetti o campi di gara o, comunque, mentre si trovava a esercitare compiti o funzioni di natura federale;
- la stessa teste Graziella Giliotta (che pure figura quale esponente a carico), escussa in relazione alla condotta tenuta dal Trovato proprio in occasione dei Campionati Regionali tenutisi a Messina, ha riferito, al contrario, *«di non avere fatto caso se, nel corso della competizione, il sig. Trovato abbia mai fumato all'interno del palazzetto»* <sup>2</sup>;
- il teste Salvatore Raccuglia <sup>3</sup>, anch'egli con riferimento alla medesima manifestazione, ha dichiarato, a sua volta, *«di non ricordare di aver visto il sig. Massimiliano Trovato [...] frequentare gli impianti senza mascherina o con la mascherina abbassata, né di averlo visto fumare nel campo di gara»*;
- la teste Eleonora Picelli ha, poi, riferito: *«non mi è mai capitato di vedere il sig. Massimiliano Trovato fumare mentre si trovava sugli impianti in occasione dello svolgimento di competizioni ad ogni livello»* <sup>4</sup>;

---

<sup>1</sup> Cfr. il verbale dell'udienza tenutasi il 16 luglio 2021.

<sup>2</sup> Come da verbale dell'udienza tenutasi il 19 luglio 2021.

<sup>3</sup> Anch'egli escusso il 16 luglio 2021.

<sup>4</sup> Cfr. il verbale dell'udienza tenutasi il 6 settembre 2021

- anche il teste Alessandro Palo pur essendosi dichiarato «a conoscenza del fatto che il sig. Trovato è un fumatore» notorio, ha riferito, infine, come, tuttavia, egli eviti di darne sfoggio in campo o, comunque, di arrecare, per ciò, noia alle persone <sup>5</sup>.

Un simile compendio istruttorio non ha consentito di sciogliere positivamente, in definitiva, non tanto il dubbio se il Trovato abbia o meno ostentato la pratica del fumo in occasione di competizioni sportive, quanto, piuttosto, se lo abbia fatto in pubblico o, comunque, in modo e in condizioni tali da ledere il prestigio ovvero l'immagine della Federazione.

Quanto alla seconda contestazione in relazione alla quale l'ufficio inquirente ha insistito per l'applicazione della sanzione, l'istruttoria svolta ha consentito di accertare che il deferito si sia effettivamente avvicinato a Graziella Giliotta invitandola a recarsi fuori dell'impianto e che ciò sia avvenuto al fine di sollecitarla affinché venissero interrotte le riprese video da parte di soggetti non autorizzati aventi a oggetto atleti minorenni, nonché di vigilare affinché non ne venissero effettuate altre.

Tuttavia, se, da una parte, la circostanza di avere invitato l'esponente a recarsi fuori dal campo di gara (e, dunque, in un luogo appartato e non coperto dalla visione delle telecamere) può indurre dubbi sui modi e sulle forme verbali che potrebbero essere state utilizzate - e che verosimilmente potrebbero avere assunto anche toni duri e autoritari - nessuna prova è emersa in relazione al fatto che il contegno del deferito abbia potuto concretamente assumere connotati minacciosi o intollerabilmente aggressivi nei confronti della Giliotta, la quale ha ebbe a riferire che l'incolpato «*la strattonò per un braccio e la minacciò, qualora le riprese non fossero cessate, di sospendere la società dalle competizioni*» <sup>6</sup>.

Senonché, quanto alla postulata minaccia, come tale non sembra potersi definire la paventata esclusione dalle competizioni degli atleti appartenenti alla società Blue Angels di Catania qualora, come effettivamente è emerso

---

<sup>5</sup> V. il verbale dell'udienza tenutasi il 16 luglio 2021.

<sup>6</sup> Cfr., ancora, sullo specifico punto, il verbale dell'udienza tenutasi il 19 luglio 2021.

dal dibattimento, un'atleta minorenni ad essa appartenente abbia effettuato delle riprese legittimamente vietate <sup>7</sup>.

Per quanto concerne lo strattonamento, l'esponente ha riferito di averlo subito - o almeno così sembra - all'interno dell'impianto messinese, circostanza che risulta, invece, smentita dai testi Valentina Di Maria - la quale, avendo potuto osservare l'intero episodio da una certa distanza, si rese effettivamente conto che fra il Trovato e la Giliotta era in corso una discussione ma di non aver visto in alcun modo il primo strattonare la seconda <sup>8</sup> - ed Eleonora Picelli, la quale, a tale proposito, ha riferito che *«per quanto ho potuto osservare il sig. Trovato non ha aggredito né, in particolare, ha strattonato la responsabile della società e tantomeno la giovane atleta che aveva effettuato la ripresa»* <sup>9</sup>.

Né la condotta minacciosa può desumersi, come ventilato dal Procuratore federale, dai connotati comportamentali messi in evidenza dal deferito in generale e, in particolare, nel corso del presente dibattimento, trattandosi di dato indiziario generico e non specificamente sintomatico.

#### **P.Q.M.**

il Tribunale Federale della Federazione Italiana Sport Rotellistici, come in epigrafe composto,

#### **ASSOLVE**

il Sig. Massimiliano Trovato dalle contestazioni formulate a suo carico per insussistenza del contestato illecito disciplinare.

Il Tribunale incarica, di conseguenza, la Segreteria affinché comunichi senza ritardo il contenuto della presente motivazione all'Ufficio del Procuratore Federale, alle eventuali parti private interessate e ai competenti organi del C.O.N.I. disponendo fin d'ora che, ove non sottoposta a tempestivo gravame, provveda ad attestarne l'irrevocabilità e a curarne sollecitamente gli eventuali adempimenti esecutivi presso i competenti Organi Federali.

---

<sup>7</sup> Cfr., a tale proposito, le dettagliate deposizioni rese, sul punto, dalla teste Valentina Di Maria e dalla stessa Graziella Giliotta all'udienza del 19 luglio 2021, nonché dalla teste Eleonora Picelli all'udienza del 6 settembre 2021.

<sup>8</sup> Udienza del 19 luglio 2021.

<sup>9</sup> Udienza del 6 settembre 2021.

Così deciso in Roma, presso la sede della Federazione, addì, 6 settembre 2021.  
Motivazione riservata e depositata il 21 settembre 2021.

**Prof. Avv. Pierfrancesco BRUNO** - Presidente

**Avv. Valerio CIONI** - Componente

**Avv. Andrea GIUGNI** - Componente relatore